

Destinatari:

Operatori che prelevano monete metalliche presso la BNS

Zurigo/Berna, 3 luglio 2015

Divisione Banconote e monete

Disposizioni della Banca nazionale sul prelievo di monete metalliche

I prelievi di monete metalliche sono assoggettati alle seguenti disposizioni della Banca nazionale svizzera (BNS).

La base legale di questa regolamentazione è costituita dalla Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP):

- *«La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.» (art. 5 cpv. 2 LUMP)*

I prelievi di contante devono essere conformi alle disposizioni indicate qui di seguito, nonché alle Condizioni generali della BNS. In caso di inosservanza, la BNS può negare o differire la consegna dei valori. In forza della LUMP, la BNS può emanare ulteriori disposizioni concernenti i prelievi straordinari di contante.

1. Condizioni generali per il prelievo di monete

1.1. Presupposti

Gli sportelli di cassa della BNS, in quanto uffici della banca centrale della Svizzera, intrattengono relazioni principalmente con banche e con gestori del contante che dispongono di un contro giro. I titolari di un conto giro possono, assumendosene i rischi e i costi, affidare il prelievo di contante a terzi. In questo caso la BNS deve ricevere un'autorizzazione scritta del mandante in cui sono indicati il nome del corriere e la firma legalmente valida tra quelle nell'elenco delle firme autorizzate (modulo «Pouvoirs de signer et limite journalière pour retraits d'espèces de la succursale de»). Il corriere mandatario deve obbligatoriamente essere

accreditato presso la BNS. All'atto del ritiro dei valori il corriere deve consegnare una ricevuta di prelievo debitamente compilata secondo le indicazioni seguenti.

1.2. Ricevuta di prelievo

La BNS mette a disposizione un modulo stampato per la ricevuta di prelievo. Su tale modulo devono essere fornite le seguenti informazioni:

- ditta/nome e indirizzo del titolare del conto giro
- conto da addebitare (conto giro o conto di prelievo contanti presso la BNS)
- importo totale del prelievo, in lettere e in cifre
- tagli richiesti
- luogo e data (data del ritiro)
- timbro e firma legalmente valida
- Il corriere o trasportatore compila sul posto la sezione centrale della ricevuta e conferma di aver ricevuto i valori prelevati apponendo la data e la sua firma.

Le firme legalmente valide per la ricevuta devono essere state previamente depositate presso la BNS con il cartoncino delle firme (modulo «Pouvoirs de signer et limite journalière pour retraits d'espèces de la succursale de»).

1.3. Copertura

Il conto giro o conto di prelievo contante deve disporre di fondi sufficienti. Responsabile dell'apprestamento e del mantenimento di adeguate disponibilità è il titolare del conto.

Non sono ammessi scoperti di conto.

2. Modalità di prelievo

2.1. Prelievo delle monete / Qualità

Nella misura del possibile la BNS cerca di soddisfare le richieste dei clienti di ricevere monete nuove o verificate. Tuttavia non sussiste alcun diritto in questo senso. Al fine di assicurare la disponibilità delle monete, l'importo richiesto deve essere comunicato al relativo sportello di cassa della BNS entro le ore 15 del giorno precedente il prelievo. Per il ritiro di grandi quantitativi occorre inoltre prenotare il passaggio dei veicoli attraverso le barriere di sicurezza. La BNS si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni al titolare del conto se l'importo prelevato è eccezionalmente elevato.

2.2. Quantitativi minimi

In linea di principio, le monete sono fornite per pallet. Previo accordo è possibile anche ritirarle per scatole.

Pallet

<u>Taglio</u>	<u>Valore complessivo</u>	<u>Numero di scatole</u>
CHF 0.05	CHF 12 000	48 scatole: 3 strati di 16 scatole
CHF 0.10	CHF 18 000	72 scatole: 3 strati di 24 scatole
CHF 0.20	CHF 30 000	60 scatole: 3 strati di 20 scatole
CHF 0.50	CHF 128 000	64 scatole: 4 strati di 16 scatole
CHF 1.00	CHF 126 000	63 scatole: 3 strati di 21 scatole
CHF 2.00	CHF 100 000	50 scatole: 2 strati di 25 scatole
CHF 5.00	CHF 180 000	36 scatole: 2 strati di 18 scatole

Scatole

<u>Taglio</u>	<u>Valore complessivo</u>	<u>Numero di monete</u>
CHF 0.05	CHF 250	5 000 monete
CHF 0.10	CHF 250	2 000 monete
CHF 0.20	CHF 500	2 000 monete
CHF 0.50	CHF 2 000	4 000 monete
CHF 1.00	CHF 2 000	2 000 monete
CHF 2.00	CHF 2 000	1 000 monete
CHF 5.00	CHF 5 000	1 000 monete

La BNS può fissare quantitativi minimi diversi per gli operatori che prelevano grandi quantità di monete.

2.3. Imballaggio

In casi di prelievo per pallet, le monete sono consegnate sugli appositi pallet della BNS. Le basi dei pallet dovranno essere restituite alla BNS il più presto possibile.

2.4. Obbligo di diligenza

Valgono le disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro e della normativa concernente l'obbligo di diligenza degli operatori bancari in relazione a prelievi di contante. Il titolare del conto è responsabile della loro osservanza.